

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1352/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 41 a 44,

viste le disposizioni del regolamento (Euratom) del Consiglio n. 2587/1999, del 2 dicembre 1999 ⁽¹⁾, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Per accrescere la trasparenza e la certezza del diritto è necessario rafforzare le regole e formalizzare le prassi applicate dalla Commissione per discutere ed esaminare progetti di investimento che sono connessi agli obiettivi del trattato Euratom.

(2) I progetti di investimento relativi a nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri definiti dal Consiglio nel regolamento (Euratom) n. 2587/1999 devono essere comunicati alla Commissione mediante un formulario che può essere inviato in formato cartaceo o elettronico. A fini di certezza del diritto è necessario confermare alla persona o all'impresa che ha effettuato una comunicazione l'avvenuto ricevimento della stessa da parte della Commissione.

(3) Il termine entro il quale la Commissione deve esaminare, discutere e adottare il proprio punto di vista a norma dell'articolo 43 del trattato Euratom deve essere fissato in due mesi dal ricevimento della comunicazione completa. Le osservazioni o i commenti fatti da terzi devono essere trasmessi dalla Commissione alla persona o all'impresa per eventuali osservazioni. A fini di certezza del diritto, l'esame e la discussione devono concludersi con una raccomandazione a norma dell'articolo 124 del trattato Euratom.

(4) In tutti i casi in cui, dopo un esame preliminare, la Commissione ritiene che sussistano dubbi per quanto attiene agli obiettivi del trattato Euratom, alla luce del regolamento (Euratom) n. 2587/1999, occorre avviare un procedimento dettagliato di esame e di discussione, volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato Euratom e dar modo alle imprese di trasmettere le proprie osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 215 del 9.12.1999, pag. 1.

(5) Dopo esame delle osservazioni presentate dalle persone e dalle imprese interessate, la Commissione deve formulare una raccomandazione, non appena i dubbi siano dissipati.

(6) Ai fini di uno sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare, bisogna controllare attentamente le misure infine adottate dalle persone o dalle imprese interessate in conformità alla raccomandazione formulata dalla Commissione.

(7) Al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni del trattato Euratom, la Commissione deve poter revocare la propria raccomandazione qualora fosse basata su informazioni inesatte.

(8) È opportuno informare il pubblico dei progetti di investimento, rispettando al tempo stesso il principio del necessario consenso degli Stati membri e delle persone e imprese interessate di cui all'articolo 44 del trattato Euratom. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto occorre pubblicare tutti i progetti di investimento e le raccomandazioni adottate. La Commissione deve anche pubblicare una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure specifiche adottate dalle persone e imprese interessate per conformarsi al punto di vista della Commissione.

(9) Qualora gli investimenti non siano necessari per conseguire gli obiettivi del trattato Euratom o vadano oltre gli stessi, ovvero il loro finanziamento pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza nel mercato interno, il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del trattato CE.

(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2000 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1209/2000 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (Euratom) n. 1209/2000 della Commissione, dell'8 giugno 2000, che definisce le procedure per l'esame delle comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom;»

⁽²⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 12.